

Relazione Commissione Senato

Le OO.SS. unitariamente accolgono con favore la proposta di una norma organica per l'industria cinematografica ed audiovisiva.

Crediamo tuttavia che sia necessario integrarla con alcuni emendamenti che vi consegniamo.

Per la piena attuazione di quanto previsto dall'art.9 e dell'art.117 lettera s della Costituzione italiana va esteso il concetto di tutela del patrimonio con quella di tutela delle professioni. Questo per tutelare gli addetti del settore ed impedire la dispersione professionale ed artistica.

Proponiamo quindi di emendare in aggiunta l'art.1, 2, 3 prevedendo espressamente tutele delle professione e certificazione delle stesse. Su questo tema evidenziamo che il convitato di pietra su queste norme sono gli artisti, che diversamente dalle troupes che hanno un contratto di riferimento, non hanno visto neppure il recepimento dello Statuto degli Artisti proposto nel lontano 2007 dall'Europa.

Proponiamo quindi anche l'inserimento di un Titolo IV che assegna al Centro nazionale per il Cinema la responsabilità di attuazione del processo di certificazione professionale, l'istituzione di un Registro Nazionale dei professionisti certificati, che sia istituito con le istituzioni pubbliche interessate, con gli Enti Bilaterali di derivazione contrattuale di settore e le associazioni interessate, l'individuazione di percorsi formativi e certificazione permanente. Al Centro va anche assegnata l'individuazione di incentivi per la partecipazione dei professionisti a festival, eventi, iniziative culturali.

I nostri emendamenti individuano anche la necessità di premiare opere realizzate da piccole e microimprese che operano in rete, e la costituzione anche temporanea in coproduzione, joint venture, associazioni temporanee di impresa, ecc.

Ulteriori emendamenti riguardano la tassa di scopo, prevedendo una riduzione sullo sbigliettamento, ma prevedendo l'obbligo di reinvestimento per gli incassi relativi ad opere sostenute dal Centro con fondi pubblici, e l'estensione di quanto già previsto in tema di prelievo per gli editori e distributori televisivi, prevedendo anche un prelievo per chi opera su piattaforme digitali, telefoniche, fornitrici di servizi media audiovisivi non lineari, video on demand e Over The Top.

Infine crediamo che al Registro del Cinema vadano inviate anche le comunicazione relative alle risorse assegnate dalle varie istituzioni locali piuttosto che dalle Film Commision per un osservatorio più completo sulle risorse che giungono al settore.

Premessa.

Gli emendamenti proposti successivamente intendono inserire necessari elementi di tutela del settore, per dare attuazione a quanto previsto dagli artt. 9 e 117 lettera *s)* della Costituzione. Di conseguenza, qualunque riferimento presente nel testo a “attrazione e, quindi, valorizzazione e crescita del nostro patrimonio” deve prioritariamente essere esteso al concetto di “tutela del patrimonio”, anche in premessa. La tutela è sistematica e preventiva, non emergenziale. Ha l’obiettivo di rendere sicuro il patrimonio culturale del passato, del presente e del futuro per consegnarlo alle nuove generazioni. In tal senso, applicazione pratica della tutela è quella rivolta a tutelare gli addetti del settore e contrastare la dispersione professionale e artistica.

Il Titolo IV del DdL 1835/15, a dispetto della denominazione, non prevede forme di tutela delle professioni. Proponiamo di aggiungere il CAPO III TUTELA DELLE PROFESSIONI, con la conseguente articolazione.

Ulteriori emendamenti proposti intervengono su:

Tassa di scopo. Gli emendamenti proposti prevedono una riduzione del carico della tassa di scopo sullo sbilanciamento degli esercizi ed un riequilibrio di tale riduzione mediante

- a) Obbligo di reinvestimento da incassi di opere sostenute dal Centro con fondi pubblici mediante prelievo di scopo
- b) Estensione di quanto già previsto per editori e distributori televisivi in tema di prelievo di scopo alle aziende che operano su piattaforme digitali-telefoniche, fornitrici di servizi media audiovisivi non lineari, video on demand e OTT.

Incentivo alla convergenza sulla stessa opera sostenuta da contributi di più aziende. Un ‘opera sulla quale convergano più piccole o micro aziende che siano inserite in una rete d’impresa, o di più aziende medie convergenti temporaneamente, anche una-tantum, può prevedere una sorta di premialità aggiuntiva. Questo al fine di

- a) Ottenere che le sinergie dello sforzo produttivo, organizzativo ed economico influiscano positivamente sulla qualità del prodotto, in un’ottica di proposizione della produzione italiana all’estero
- b) Contrastare le posizioni dominanti di aziende nel settore per lasciare più spazio alla produzione indipendente

Emendamenti OO.SS. Unitari

Roma 13 gennaio 2016

EMENDAMENTI

Art. 1

comma 2 lettera c)

dopo le parole “creando occupazione anche attraverso” aggiungere “la tutela,”.

Art. 2

comma 3 lettera e)

dopo la parola “cinematografico” aggiungere “, attua il processo di certificazione professionale dei professionisti del settore”

Art. 4

comma 1 lettera a)

aggiungere, dopo il punto “2” il punto

“3) attua le forme di tutela dei professionisti del settore secondo quanto previsto al TITOLO IV, CAPO III.”

**il precedente emendamento è subordinato all'accoglimento dell'aggiunta, al TITOLO IV del ddl in esame del CAPO III e del relativo articolato, proposti negli emendamenti successivi.*

Art. 10

comma 3

sostituire le parole “applicando un'aliquota del 10 per cento” con le seguenti “applicando un'aliquota del 5 per cento”

Dopo art. 10 aggiungere

“Art. 10 bis

(Prelievo di scopo riguardante le società di produzione beneficiarie di contributi)

1. L'opera cineaudiovisiva beneficiaria di sostegno automatico o selettivo, regolarmente distribuita e proiettata nelle sale cinematografiche, indipendentemente dal metodo di trasmissione e dalla natura del supporto, obbligherà la società di produzione, ovvero le società di produzione in caso di convergenza sulla realizzazione dell'opera stessa, al versamento, a titolo di prelievo di scopo, di un contributo pari al 5 per cento degli utili maturati sugli incassi.

2. I proventi derivanti dal prelievo di scopo di cui al comma 1 sono versati direttamente al Centro

3. Il contributo derivante dagli utili maturati sugli incassi dell'opera verrà calcolato annualmente dalla società di produzione all'approvazione del bilancio d'esercizio della società di produzione e verrà comunicato al Centro. Il versamento al Centro verrà effettuato dalla società di produzione entro 1 mese dal giorno dell'approvazione del bilancio

4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni di attuazione del prelievo di scopo di cui al presente articolo”

Art. 11

Dopo art. 11 aggiungere

“Art. 11 bis.

(Prelievo di scopo riguardante aziende che operano su piattaforme digitali-telefoniche e OTT)

1. Chiunque fornisca in Italia, anche se con sede all'estero, l'accesso a opere cineaudiovisive mediante piattaforme digitali telefoniche o comunque sia fornitore di servizi media audiovisivi non lineari, video on demand e OTT (Over-The-Top) è equiparato ad un distributore di servizi televisivi

2. Alle aziende di cui al precedente comma verrà applicato il prelievo di scopo con le stesse modalità previste all' art. 11 co. 6.”

Art. 12

Comma 1.

Dopo “art. 11” aggiungere “ e 11 bis”

**emendamento subordinato all'accoglimento dell'emendamento precedente*

Art. 13

Comma 1.

Sostituire le parole “prelievi di scopo di cui agli articoli 10 e 11” con le parole “prelievi di scopo di cui agli articoli 10, 10 bis, 11 e 11 bis”

**emendamento subordinato all'accoglimento dell'aggiunta degli articoli 10 bis e 11 bis proposti negli emendamenti precedenti.*

Comma 2.

Sostituire le parole “prelievi di scopo di cui agli articoli 10 e 11” con le parole “prelievi di scopo di cui agli articoli 10, 10 bis, 11 e 11 bis”

**emendamento subordinato all'accoglimento dell'aggiunta degli articoli 10 bis e 11 bis proposti negli emendamenti precedenti.*

Art.14

Aggiungere, dopo punto 6.

“7. Il Centro istituisce, all'interno del Registro, il Registro Nazionale dei professionisti del Cineaudiovisivo di cui all'art. 29 ter.”

**emendamento subordinato all'accoglimento dell'aggiunta dell'articolo 29 ter proposti negli emendamenti successivi.*

AI TITOLO IV

Aggiungere, dopo l'art. 29, inserire il seguente

“CAPO III
TUTELA DELLE PROFESSIONI DEL CINEAUDIOVISIVO

Art. 29 bis
(*Certificazione professionale*)

Il Centro è responsabile dell’attuazione del processo di certificazione professionale degli addetti del settore Cineaudiovisivo. Le modalità saranno stabilite di concerto con le istituzioni pubbliche interessate, gli Enti Bilaterali previsti dai contratti nazionali di settore e le associazioni professionali del settore, anche in riferimento alle previsioni di cui agli artt. 6 e 9 della L. 14 gennaio 2013 n. 4.

Art. 29 ter
(*Registro Nazionale dei professionisti certificati*)

Il Centro predisporrà, di concerto con le istituzioni pubbliche interessate, gli Enti Bilaterali previsti dai contratti nazionali di settore e le associazioni professionali del settore, una base dati per la registrazione dell’anagrafica dei professionisti certificati. Si costituirà così il Registro Nazionale dei professionisti certificati del settore cineaudiovisivo. Le Regioni costituiranno, di concerto con il Centro e le Filmcommissions locali, il Registro Regionale dei professionisti certificati di competenza.

Art. 29 quater
(*Percorsi formativi e formazione permanente dei professionisti certificati*)

Il Centro predisporrà, di concerto con le istituzioni pubbliche interessate, gli Enti Bilaterali previsti dai contratti nazionali di settore e le associazioni professionali del settore, i percorsi formativi per gli apprendisti e la strutturazione della formazione permanente per i professionisti certificati.

Art. 29 quinquies
(*Agevolazioni e incentivi per la formazione ulteriore*)

Il Centro individuerà forme di agevolazione e incentivo per la partecipazione dei professionisti certificati a festival, eventi, iniziative culturali collegati alla professione.”

Art.32

Aggiungere, dopo il punto 2.i seguenti punti 3. e 4.

“3. Al contributo automatico o selettivo si aggiungerà una premialità della misura del 10% del contributo stesso per le opere realizzate da piccole e micro imprese inserite in una rete d’impresa.

4. Al contributo automatico o selettivo si aggiungerà una premialità della misura del 10% del contributo stesso se l’opera è realizzata mediante convergenza societaria anche temporanea (co-produzione, join venture, associazione temporanea d’impresa o altra forma giuridica prevista)

di più aziende di medie dimensioni.”